

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA



Assessorato della Salute
Dipartimento Regionale Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico
Area 7 Formazione e Comunicazione
Riqualificazione in Operatore Socio Sanitario

L'ASSESSORE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la L. n. 833 del 23/12/1978 "Istituzione del servizio sanitario nazionale";
- VISTO** il D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i. ed in particolare l'art.3 - octies comma 3 inerente l'Area delle professioni sociosanitarie
- VISTO** l'Accordo stipulato il 22/02/2001 in sede di conferenza Stato Regioni tra il Ministero della Salute, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano che individua la figura dell'Operatore Socio Sanitario (OSS);
- VISTO** in particolare l'art. 2 del suddetto Accordo ai sensi del quale:
"1. La formazione dell'operatore socio-sanitario è di competenza delle Regioni e Province autonome, che provvedono alla organizzazione dei corsi e delle relative attività didattiche, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto.
2. Le Regioni e le Province autonome, sulla base del proprio fabbisogno annualmente determinato, accreditano le Aziende UU.SS.LL. e ospedaliere e le istituzioni pubbliche e private, che rispondono ai requisiti minimi specificati dal Ministero della sanità e dal Dipartimento degli Affari Sociali con apposite linee guida, alla effettuazione dei corsi di formazione."
- VISTA** la L. R. n. 10 del 15/05/2000;
- VISTO** l'art. 4 del C.C.N.L. pubblicato sulla GURI n. 248 del 24/10/2001 che, ad integrazione del precedente contratto del personale del comparto sanità datato 07/04/1999, istituisce il profilo dell'Operatore Socio-Sanitario;
- VISTA** la L. R. n. 19 del 16/12/2008 – Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali, Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione Regionale – che ha istituito il "Dipartimento per le Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico";
- VISTA** la L. R. n. 5 del 14/04/2009 – Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale;
- VISTO** il D.A. n. 2533 del 02/12/2011 con il quale è stata disposta la riqualificazione in OSS degli operatori in servizio presso strutture pubbliche e private del Servizio Sanitario Regionale (SSR) con qualifiche OSA, OTA e ADEST
- VISTO** l'Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, concernente *"Il nuovo sistema di formazione continua in medicina-Linee guida per i Manuali di accreditamento dei provider, albo nazionale*

dei provider, crediti formativi triennio 2011/2013, federazioni, ordini, collegi e associazioni professionali, sistema di verifiche, controlli e monitoraggio della qualità, liberi professionisti”, approvato nella seduta del 19 aprile 2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano; recepito con il D.A. n. 1465 del 28 maggio 2010;

VISTO il D.A. dell'Assessorato della Salute n.2471 del 23 dicembre 2013 con il quale è stato adottato il Manuale di accreditamento della Regione siciliana;

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 451 del 30/11/2012 “Contrasto al fenomeno mafioso nel settore dei contratti pubblici” e n. 5 del 08/01/2013 “Disposizioni applicative connesse all’attuazione della normativa antimafia”;

VISTI i programmi dei corsi autorizzati, negli ultimi anni, dall’ Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Siciliana per il conseguimento delle qualifiche di:

- Operatore Socio Assistenziale - OSA - denominata anche “OSA per l’infanzia”, “OSA per le demenze”, “OSA per l’handicap”, “OSA per gli anziani;
- Assistente Domiciliari e dei Servizi Tutelari - ADEST - denominata anche “Operatore Socio Assistenziale e dei Servizi Tutelari”;
- Operatore Addetto all'assistenza delle Persone Diversamente Abili;
- Operatore Tecnico dell’Assistenza – OTA;

CONSIDERATO che dall’analisi qualitativa dei programmi dei corsi realizzati per il rilascio delle qualifiche summenzionate confrontati con il programma formativo dell’ Operatore Socio Sanitario e le relative competenze, sono state individuate omogenee aree tematiche che necessitano di integrazione formativa;

CONSIDERATO che con l’Accordo Stato Regioni del 22/02/2001 si è inteso istituire la specifica figura di Operatore Socio Sanitario – OSS che svolga, nell’ambito delle proprie aree di competenza, attività indirizzate a soddisfare i bisogni primari della persona ed a favorirne il benessere e l’autonomia, in un contesto sia sociale che sanitario;

CONSIDERATO che in ottemperanza alle disposizioni vigenti, questo Assessorato con D.A. n. 2533 del 02/12/2011 ha già disposto la riqualificazione in OSS degli operatori in servizio presso strutture pubbliche e private del Servizio Sanitario Regionale (SSR) con qualifiche OSA, OTA e ADEST.

RITENUTO opportuno, alla luce del fabbisogno di OSS annualmente rilevato su indicazioni del Ministero della Salute, programmare le relative attività formative nell’ambito di un’offerta formativa adeguata a rispondere sia alle esigenze di qualificazione professionale che di salute dei cittadini;

RITENUTO di dover garantire un’adeguata, efficace ed omogenea formazione a tutti i discenti attraverso la predisposizione di un unico programma formativo di riqualificazione per tutte le figure professionali summenzionate senza alcun riconoscimento di crediti formativi e lavorativi pregressi;

RITENUTO altresì che la riqualificazione delle figure professionali sopraccennate in OSS, possa favorire la mobilità dei lavoratori in tutto il territorio nazionale e l’impiego degli stessi sia nei contesti sociali che sanitari;

DECRETA

- ART. 1** Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate, sono istituiti i corsi di riqualificazione in Operatore Socio Sanitario (OSS), secondo il percorso formativo di riqualificazione di cui all'Allegato 1 "*Linee guida per la riqualificazione in Operatore Socio Sanitario*", parte integrante del presente decreto, rivolti ai soggetti con qualifica di:
- Operatore Socio Assistenziale - OSA - denominata anche "OSA per l'infanzia", "OSA per le demenze", "OSA per l'handicap", "OSA per gli anziani;
 - Assistente Domiciliari e dei Servizi Tutelari - ADEST - denominata anche "Operatore Socio Assistenziale e dei Servizi Tutelari";
 - Operatore Addetto all'assistenza delle Persone Diversamente Abili;
 - Operatore Tecnico dell'Assistenza - OTA;
- conseguita a seguito della frequenza di un corso di formazione della durata di almeno 700 ore eccetto che per coloro che hanno conseguito la qualifica di Operatore Tecnico dell'Assistenza (OTA) il cui corso, ai sensi del D.M.295 del 26.07.1991, ha una durata pari a 670 ore.
- ART. 2** È istituito l'Albo regionale degli Operati Socio Sanitari presso il Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico.
I soggetti che conseguiranno la qualifica a seguito della riqualificazione prevista dal presente decreto saranno inseriti d'ufficio in detto Albo, dopo aver superato l'esame finale.
Il suddetto Albo ha finalità meramente ricognitive.
- ART. 3** Gli autisti soccorritori, dipendenti SEUS, riqualificati in OSS ai sensi degli Accordi Organizzativi approvati con DDG n. 224 dell'11/02/2011 e DDG n. 842 del 16/05/2011, e gli operatori delle Aziende del SSR pubbliche e private riqualificati ai sensi del D.A. n. 2533 del 02/12/2011 sono inseriti d'ufficio nell'Albo regionale degli Operatori Socio Sanitari.
Per l'inserimento nel suddetto Albo di altri soggetti in possesso dell'attestato di qualifica di Operatore Socio Sanitario si rimanda a successivo provvedimento.
- ART. 4** Il costo per la partecipazione al corso di riqualificazione attivato secondo le disposizioni del presente provvedimento non dovrà superare la quota pro capite di € 1.800,00.
- ART. 5** Possono erogare i corsi di riqualificazione in OSS, le Aziende del SSR, il CEFPAS e gli Enti di formazione pubblici e privati.
- ART. 6** Gli Enti di formazione pubblici e privati di cui al precedente articolo devono possedere l'accreditamento nazionale o regionale in qualità di provider ECM.
- ART. 7** Il requisito di cui al precedente articolo deve essere posseduto dall'Ente organizzatore e non sono ammessi accordi e/o convezioni con altri Enti non in possesso del requisito prescritto.
- ART. 8** I corsi dovranno svolgersi esclusivamente nel territorio della Regione Sicilia.
- ART. 9** Ogni Ente dovrà attenersi per gli aspetti di natura organizzativa, didattica ed economica a quanto espressamente indicato all'Allegato 1 al presente provvedimento "*Linee guida per la riqualificazione in Operatore Socio Sanitario*"
- ART. 10** È fatto divieto di utilizzare modalità di Formazione a Distanza (FAD).
- ART. 11** Ciascuna edizione dei corsi di riqualificazione per il rilascio dell'attestato della qualifica di OSS valido su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'Accordo Stato Regioni del 22/02/2001, non può essere svolta senza apposita e preventiva autorizzazione da parte dell'Assessorato della Salute, Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico, Area Interdipartimentale 7



“Formazione e Comunicazione”.


- ART. 12** La richiesta di autorizzazione redatta secondo lo schema di cui all'Allegato 2 al presente provvedimento, deve essere inviata, almeno 60 giorni prima dell'avvio del corso, a mezzo posta al seguente indirizzo: Area Interdipartimentale “Formazione e Comunicazione” – DASOE, Via Mario Vaccaro, 5 – 90145 PALERMO. Sulla busta dovrà essere apposta la seguente dicitura: “Richiesta Autorizzazione Corsi di Riqualificazione in OSS”.
- ART. 13** L'Amministrazione, per il triennio 2014-2016 e nelle more di successive disposizioni, si riserva di non concedere l'autorizzazione a svolgere un numero di corsi superiore a 2 per ogni anno ad ogni Ente richiedente, anche al fine di non arrecare disagi organizzativi alle strutture ospitanti il tirocinio.
- ART. 14** Sarà cura del Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico effettuare visite ispettive presso le sedi di svolgimento dei corsi al fine di verificare la corretta realizzazione delle attività formative ed il rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito internet:

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaNuovaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoSalute/

Palermo, **08 OTT. 2014**

Il Dirigente dell'Area Interd.le 7
(Patrizia Montante)



Il Dirigente DASOE
(Ignazio Tozzo)



L'Assessore
(Lucia Borsellino)

